

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che con risposta ad interpello nr. 594 del 15 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate torna a fornire indicazioni relative al **credito d'imposta "botteghe e negozi"**, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (60% del canone pagato, relativo al mese di marzo, per locazione di immobile categoria C/1, a favore delle attività sospese ai sensi del DPCM 11 marzo 2020), e **credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda**, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cui si richiamano anche i successivi art. 77 del D.L. 104/2020 e i decreti Rilancio e Rilancio bis in materia di credito d'imposta affitti). L'Agenzia viene interrogata in merito ai tempi ed alle modalità di fruizione del credito, anche nei casi di eventuale cessione, nonché, con specifico riferimento al credito "botteghe e negozi", in merito alla qualificazione del credito ed eventuali limitazioni, chiedendo lumi in merito ai limiti di compensazione previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed alla subordinazione del credito stesso alle restrizioni imposte dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ricorda che:

- Il credito d'imposta botteghe e negozi (art. 65 D.L. 18/2020) è utilizzabile esclusivamente, in **compensazione**,

entro il 31 dicembre 2021 (si ricorda che il modello F24 deve transitare obbligatoriamente dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate e che il codice tributo è il 6914). Entro la medesima data il credito può essere ceduto, e non è possibile richiederne il rimborso;

- Il credito d’imposta ex articolo 28 decreto Rilancio D.L. 34/2020 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi **relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure in compensazione** (codice tributo 6920). **Anche tale credito può essere oggetto di cessione, ma non è possibile richiederne il rimborso.** Peraltro, per il mese di marzo, se si è già fruito del credito botteghe e negozi, non si potrà godere anche del credito imposta locazioni.

CESSIONE DEL CREDITO

Quanto alla cessione del credito, occorre fare riferimento all’articolo 121 del D.L. 34/2020 che prevede che fino al 31 dicembre 2021 sia possibile cedere, anche solo parzialmente, i seguenti crediti:

- a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;
- c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;
- d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125.

In caso di cessione, anche i cessionari è consentito l’utilizzo in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente ma, si badi bene, **il cessionario non potrà utilizzare negli anni successivi la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui la cessione è avvenuta, e nemmeno potrà chiedere il rimborso, pertanto la quota non usufruita andrà persa.** Anche ai cessionari non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto alla cessione dei crediti affitti (sia "botteghe e negozi" che Rilancio), le disposizioni attuative sono state stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1 luglio 2020, Prot. n. 250739/2020, cui recentemente si è affiancato il Provvedimento 378222 del 14 dicembre 2020, del quale si è dato conto ieri.

Per quanto riguarda la posizione dei cessionari, i crediti d'imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, **previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d'inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.**

In sintesi, né il diretto beneficiario né il cessionario possono chiedere a rimborso il credito, tuttavia possono portarlo in compensazione, e a tali compensazioni non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (700.000 euro elevato per il 2020 ad 1.000.000 euro), e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000 euro), sia quando la compensazione è eseguita dai diretti beneficiari, sia quando a compensare sono i cessionari.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO